

CAPITOLO GENERALE IX.

COMMISSIONE II.

La II Commissione pel IX Capitolo Generale, radunatasi nel giorno 30 agosto, sotto la Presidenza del Sac. Durando Celestino, con l'assistenza del Relatore D. Veronesi Mosè e di parecchi Ispettori e Direttori più anziani, in due lunghe sedute trattò del Regolamento intorno alle relazioni fra l'Ispettore e il Direttore nelle Case ispettoriali.

Premessa la lettura del Regolamento proposto ad esperimento nel settimo Capitolo Generale e delle osservazioni e modificazioni fatte dalla ottava Commissione nel Capitolo Generale ottavo, si lesse attentamente le proposte che furono spedite al Regolatore per questo nono Capitolo. Esse sono in numero di dodici. Tutti manifestano le difficoltà che nascono dal trovarsi due autorità nella medesima casa; ma sono pure persuasi che con la carità, la pazienza e la prudenza le difficoltà si possono vincere e la pace e la concordia può regnare perfettamente nella casa. Ciò non ostante la Commissione II, per compiere il meglio che per lei si potesse l'incarico affidatole, tenendo conto della maggior parte delle proposte, è venuta nella determinazione di abolire il titolo di *Rettore*, conservando semplicemente quella di *Ispettore*, e che nelle case, ove, in via eccezionale e per necessità, dovesse funzionare da Direttore, si avesse ad aiutante un Vice-Direttore. Le ragioni poi principali che la indussero a questa deliberazione, sono le seguenti: 1^a per uniformità di direzione; 2^a per evitare gli equivoci che potrebbero nascere con persone esterne.

Preso poscia ad esame il Regolamento ad esperimento proposto dal VII Capitolo Generale, lo presenta all'approvazione del IX Capitolo Generale colle seguenti modificazioni:

Regolamento.

1° Il Rettor Maggiore assegnerà ad ogni Ispettore la casa della sua residenza. In questa egli assumerà il titolo di Ispettore.

2° Abrogato.

3° Trattandosi di fare inviti, o di Vescovi per funzioni principali, o di altri personaggi straordinari, il Direttore non li farà senza intendersi prima coll'Ispettore, quando è in casa. Così pure cederà a lui le funzioni più solenni, come la Messa di mezzanotte a Natale, le funzioni della Settimana Santa, ecc.

4° L'Ispettore non s'incaricherà delle aziende ed uffizi particolari della Casa: gli ordini al personale della Casa partano dal Direttore. Egli tuttavia, oc-

correndo, guiderà il Direttore e lo avviserà nel modo di procedere, specialmente nelle cose più difficili. Quando poi i Soci ricorrono direttamente a lui, sappia in bel modo sostenere sempre l'autorità del Direttore e a lui indirizzarli per la deliberazione a prendersi, o parlargli esso stesso per intendersi sul da farsi.

5° Le accettazioni degli alunni sono fatte dal Direttore o da chi per esso. L'Ispettore potrà far accettare nelle Case della sua Ispettorìa quei giovani che gli fossero raccomandati, ma farà fare le pratiche e mandare le lettere di accettazione dal Direttore o da chi ne fa le veci, avendo però riguardo alle circostanze particolari della Casa.

6° Anche i licenziamenti dei giovani della Casa, come tutto l'andamento generale dell'Istituto, dipende dal Direttore; ma quando l'Ispettore è in Casa, gli si dia sempre notizia delle cose più importanti, affinchè per caso non avvenga che i parenti ed i benefattori rivolgendosi a lui, egli non abbia a mostrarsene ignaro. Ed anche a questo riguardo il Direttore asseconi volentieri il parere dell'Ispettore per l'ordinamento della Casa e pel licenziamento di alcuno, massime se fosse uno da lui raccomandato.

7° Il modificare gli uffizi principali dei Soci stabiliti dai Superiori Maggiori ed il mutare in modo permanente l'orario della Casa, essendo fra le cose più importanti in un Istituto, il Direttore non le farà senza prima esserne autorizzato dall'Ispettore.

8° Abrogato.

9° Il Direttore farà al suo personale le conferenze ordinarie, prescritte dal Regolamento, e le straordinarie che credesse opportune. Abbia poi di mira d'invitare qualche volta l'Ispettore a tenerle. L'Ispettore poi potrà radunare a conferenza il personale della Casa, ogni qual volta lo giudichi opportuno.

10° I rendiconti devono essere fatti al Direttore, come colui che deve disporre del personale e regolare le relazioni del personale coi giovani; ma anche l'Ispettore conviene che si tenga al corrente e s'informi di tanto in tanto del personale della Casa; perciò sarà opportuno che alcune volte all'anno chiami a sè ogni Socio, dandogli comodità di esporgli i propri bisogni e le difficoltà che incontra nell'ufficio affidatogli.

11° Come i Direttori delle altre Case dell'Ispettorìa, così il Direttore della Casa Ispettoriale riempirà i moduli dei rendiconti mensili da mandarsi al Capitolo Superiore, ma, come gli altri, li farà passare per l'Ispettore e, avendone maggior comodità degli altri, se ne potrà approfittare per intendersi coll'Ispettore sulle relazioni da farsi.

12° Nei casi in cui l'Ispettore si trovasse in bisogno di danaro, potrà farsi somministrare dal Direttore quello che gli occorre.

13° A sua volta, nella distribuzione delle sue entrate, egli avrà speciale riguardo alla Casa Ispettoriale.

14° Anche alla Casa di sua residenza l'Ispettore farà ogni anno la visita, secondo le norme stabilite per le visite Ispettoriali.

*
* *

La II Commissione propone pure all'approvazione del IX Capitolo Generale gli articoli aggiunti nel Capitolo VIII così da essa modificati:

a) L'Ispettore esercita in permanenza l'ufficio suo di Ispettore nella Casa in cui risiede, potendo fare in essa, quando lo creda opportuno, tutti gli atti di autorità, a cui ha diritto nelle Case della sua Ispettorìa, in tempo di visita.

b) La Casa di sua residenza deve fornirgli quanto occorre per i bisogni e il decoro della sua persona e del suo ufficio, vale a dire abitazione conveniente, mobilio, vestiario, ed ogni altro oggetto necessario per sè e per il personale, che egli crederà necessario avere in aiuto nel suo ufficio.

c) Potrà chiamare a sè e tenere a disposizione della Casa Ispettoriale il personale superfluo, ed i postulanti bisognosi di prova, convocarvi i Superiori delle Case, radunarvi i Soci, ascritti ed aspiranti per gli Esercizî spirituali ed altro motivo, ospitarvi amici e benefattori della Casa, quando lo creda opportuno. In tutto questo egli avrà riguardo alle condizioni della Casa, ne darà avviso al Direttore e piglierà con lui gli opportuni accordi.

d) Quando all'Ispettore paia conveniente tenere adunanze o conferenze salesiane, celebrar feste in Casa, od in locali più convenienti della città o vicinanze, il Direttore si darà premura di assecondare pienamente il desiderio dell'Ispettore.

e) L'Ispettore, come rappresentante del Rettor Maggiore, si terrà in relazione coi benefattori di tutta la sua Ispettorìa; il Direttore poi procurerà di mantenere le sue relazioni coi benefattori della sua Casa, mandando loro inviti a teatri ed a domestiche solennità.



CAPITOLO GENERALE IX

COMMISSIONE 3^a

RELAZIONE INTORNO AGLI STUDI TEOLOGICI E TESTI DA ADOTTARE

La 3^a Commissione venne incaricata di studiare se, dopo l'esperimento fatto fin'ora fossero da surrogare in via definitiva all'Hurter ed al Delvecchio i Testi, compilati dai nostri Confratelli, giusta il voto espresso nel Capitolo Generale V. — La soluzione di questo quesito sul principio non presentava molte difficoltà; ma presa cognizione delle osservazioni e delle risposte pervenute al Regolatore, e iniziatasi una seria e calma discussione, si vide che essa non avrebbe potuto compiere il suo mandato e tanto meno fare al Capitolo Generale assennate proposte in proposito, senza riferirsi all'ordinamento degli studi Ecclesiastici, quale è richiesto dalle Costituzioni e dalle Deliberazioni de' Capitoli precedenti.

Di fatto le Costituzioni al Cap. XII, art. I prescrivono « *Presbyteri, omnesque socii qui clericalem militiam petunt, studiis philosophicis per biennium, ecclesiasticis vero saltem per quadriennium strenuam operam dabunt* ». E all'art. VI del medesimo capo si dice: « *Cavendum sedulo est, ne socii quamdiu in studia incumbunt a Constitutionibus praescripta iis charitatis operibus quae ad Societatem Salesianam spectant nisi necessitas exigat, operam navent, quum id non nisi cum magna studiorum jactura fieri possit.* »

Il Capitolo Generale II poi aveva stabilito per la pratica di queste prescrizioni quanto segue (art. 581) « *Il corso teologico abbraccia quattro anni. Finito il quadriennio richiesto dalle Costituzioni i Socii attenderanno per due anni allo studio della Morale Casistica* ». E all'art. seguente 582 è detto: « *In ogni Ispettorìa vi sarà uno studentato per gli studi teologici* ».

Queste disposizioni fin'ora non vennero messe in pratica che in parte. Poichè è verissimo che non si ammette nessuno alle S. Ordinanze senza aver superati gli esami su tutti i trat-

tati del Quadriennio; verissimo che si fissarono in ogni Casa i professori delle materie teologiche, e in ogni Ispettorìa Esaminatori che con uniformità di criterio e serietà sottomettessero a regolare esperimento i chierici; verissimo che i Superiori inculcarono ed inculcano in tutti i modi lo studio delle discipline ecclesiastiche. Pur tuttavia non si riuscì a conseguire interamente lo scopo prefisso, e però si vede la necessità di attuare questi studentati Teologici dal Capitolo II deliberati.

Riguardo poi alla scelta de' Testi, la Commissione è persuasa che nelle precedenti discussioni si è sempre supposto che gli Studi Teologici si dovessero fare come fin'ora si fecero nelle Case particolari; e quindi si desiderava che i Testi fossero talmente brevi e semplici da essere intesi e studiati anche quando e dove non vi fosse un insegnamento regolare. Tanto è vero che l'art. 582 ha queste parole: « *Adatti ai bisogni dei nostri chierici* ».

E questa certamente ebbero innanzi agli occhi i Confratelli nel compilare i Testi ora in uso ad esperimento. Ma quando ai nostri chierici si dia tempo e modo di compiere il quadriennio negli Studentati, come venne stabilito nel 2° Cap. Generale, è evidente che con altro criterio si dovrà procedere al riordinamento degli studi ecclesiastici e alla scelta dei Testi. Per siffatte ragioni la Commissione 3^a ha creduto di far cosa conforme al suo mandato allargando il campo de' suoi studi e proponendo al Cap. Generale quanto con unanime consenso i 34 membri effettivi ed i 3 membri consulenti, intervenuti assiduamente alle quattro adunanze, hanno approvato circa questi tre punti distinti:

1° Studentati Teologici.

2° Ordinamento degli studi Ecclesiastici.

3° Libri di testo.

Studentati Teologici.

Il Cap. Generale II aveva deliberato, come sopra si è detto, che in ogni Ispettorìa vi fosse lo studentato per gli studii teologici. La Commissione riflettendo, che non sarebbe sempre possibile avere insegnanti ^{competenti} ~~corrispondenti~~ ed in numero sufficienti per ogni Ispettorìa, e che d'altra parte in qualche Ispettorìa sarebbe assai esiguo il numero degli alunni, proporrebbe al Cap. Generale di modificare la sopracitata deliberazione nel modo seguente:

« Il Capitolo Superiore stabilirà gli Studentati Teologici ~~in quei luoghi~~ ^{competenti} dove giudicherà più opportuno in servizio di una o più Ispettorie.

La Commissione, considerando inoltre che le Case resterebbero prive dell'aiuto speciale che i chierici sogliono fornire nell'assistenza e nell'insegnamento agli alunni, qualora gli studii Teologici fossero fatti immediatamente dopo il Corso Filosofico, opina che compiuto questo, i chierici siano inviati per tre anni a prestar l'opera loro nelle Case particolari, e che dopo entrino negli Studentati di Teologia per attendere regolarmente ed unicamente agli Studii Ecclesiastici per un quadriennio a norma delle Costituzioni. E qui giova segnalare i vantaggi di questa disposizione:

« I chierici ne' tre anni che passano nelle case particolari daranno saggio della loro vocazione e della loro attitudine alla vita salesiana, e nel quadriennio seguente di studii Ecclesiastici conforme alle Costituzioni, essi oltre ad acquistare la necessaria scienza ecclesiastica avranno modo di ritempersi nello spirito e prepararsi convenientemente al S. Ministero.

Nel praticare quanto si è proposto relativamente a questi tre anni di vita attiva con l'interruzione degli studii, non isfuggì alla Commissione il pericolo che possono correre i chierici di perdere, cioè, l'amore e il possesso della lingua latina e delle discipline filosofiche; ma a questo si potrà agevolmente ovviare con la pratica delle seguenti disposizioni:

« I chierici durante il triennio d'intervallo fra gli studii filosofici e teologici, si eserciteranno nella lettura e commento di uno o più autori latini, che il Consigliere Scolastico proporrà in principio d'anno e su cui dovranno dare regolare esame.

« Il Consigliere Scolastico inoltre suggerirà quelle opere d'indole filosofica che sono più adatte

a mantenere vive le nozioni acquistate, e ne inculcherà la lettura ».

Un'altra difficoltà naturalmente sorge da queste disposizioni, ed è che a' nostri chierici verrebbero di troppo protratte le sacr^e ordinazioni.

Però si osserva che agli incalcolabili vantaggi che senza dubbio ne seguiranno, vi si può ovviare in parte, qualora si modifichi quella Delib. Capitolare che stabiliva i tre anni pel corso filosofico, ritornando invece alla esatta osservanza delle Costituzioni che fissano solo due anni al corso filosofico.

Con queste nuove disposizioni circa lo Studentato teologico, la Commissione vedrebbe inoltre la necessità di modificare l'art. 576 delle Delib. Capit. dove si dice che « I socii non frequentano le scuole delle Università, se non dopo di essere stati iniziati negli ordini sacri », e in sua vece sostituire l'art. seg.: « I chierici muniti de' debiti titoli e da' superiori giudicati idonei, possono dopo il corso filosofico frequentare gli studii Universitarii ed altri studii superiori ».

Ordinamento degli Studii Ecclesiastici.

La Commissione sarebbe stata lieta di presentare al Cap. Generale se non un programma definitivo, almeno un progetto di ordinamento de' nostri Studii Ecclesiastici, cosa riputata della massima importanza ed al tutto necessaria. La ristrettezza del tempo, però, ed altre ovvie ragioni, consigliano di rimettere questo compito ad una speciale Commissione da nominarsi dal Capitolo Superiore, della quale dovranno far parte anche persone estranee alla nostra Pia Società, ma competenti in materia.

Questa speciale Commissione poi nel redigere il detto Programma, che deve essere in ogni sua parte completo, avrà per base quanto stabiliscono le Costituzioni al Cap. XII, Art. 2° e seg.; terrà conto delle speciali esigenze e scopo della nostra Pia Società e di quanto si pratica in que' Seminarli ed in quegl' Istituti ove meglio fioriscono gli Studii Ecclesiastici.

Posta l'istituzione degli Studentati di Teologia, conforme alle Costituzioni ed alle Deliberazioni, e razionalmente ordinati gli Studii nel Quadriennio, la Commissione proporrebbe di sopprimere l'art. 581 sopracitato delle Deliberazioni che obbliga i Sacerdoti ad atten-

dere, compiuto il Corso Teologico, a due anni di Morale Casistica. Questo studio e queste esercitazioni di Teologia Morale si dovranno e potranno fare con frutto nelle vacanze autunnali durante il quadriennio, con l'avvertenza che i « *Casus Conscientiae* » e relative esercitazioni corrispondano ai trattati di Morale studiati nel corso dell'anno.

§ 3°

Scelta dei Testi

per gli Studi Ecclesiastici.

Per le ragioni suesposte si fa eziandio palese che per ora è prematura qualunque decisione intorno ai Testi, i quali dovranno esser giudicati con nuovo criterio e non restringersi solo alla Teologia Dogmatica, Morale, Sacramentaria. Perciò la Commissione propone al Capitolo Generale di deferire questo compito a quella speciale Commissione di cui sopra si è parlato, e che sarebbe già incaricata del Programma degli Studi. Essa con la competenza che certamente possederà, in un col Programma degli Studi, proporrà i Testi giudicati migliori al Capitolo Superiore, il quale deciderà definitivamente sulle dette proposte della Commissione quali siano da adottarsi, affinché fra tre anni si possano inaugurare i tanto desiderati Studentati Teologici.

La detta Commissione dovrà tener conto del voto dei Capitoli Generali precedenti, ed anche del presente, che cioè nella scelta si dia possibilmente la preferenza ai testi compilati dai nostri Confratelli.

Nell'intervallo de' tre anni che debbono decorrere fino all'inaugurazione degli Studentati Teologici, la Commissione è d'avviso che non si debbano introdurre nuovi Testi, ma si continuare con quelli attualmente in uso.

APPENDICE.

La Commissione fa voti che frattanto non sia trascurato lo studio della Morale Casistica di cui all'Art. 581 delle Deliberazioni, e ciò sino a tanto che, come sopra al parag. 2° si è detto, non sia attuato il nuovo Ordinamento.

Perciò propone al Capitolo Generale che tutti i Sacerdoti (eccettuati quelli già regolarmente autorizzati a confessare) diano al termine d'ogni anno del biennio un serio esame sul Programma di Morale Casistica che il Consigliere Scolastico manderà in principio d'anno.

Il Capitolo Generale è pregato di decidere se questa ultima disposizione debba venire inserita fra le Deliberazioni Capitolari, oppure si abbia a rimettere (trattandosi di cosa transitoria) alla prudenza e giudizio del Rettor Maggiore.



Regolamento pei Noviziati e Studentati

DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

COMMISSIONE IV

CAPO I.

Delle case di Noviziato.

1. La nostra Pia Società constando di preti, chierici e laici, sono stabiliti due sorta di noviziati: una pei preti e chierici, l'altra pei laici, ossia artigiani e coadiutori.

2. Ogni Ispettorìa, per regola generale, abbia il suo noviziato; ma trattandosi di Ispettorie piccole, e dei luoghi dove sono scarse le vocazioni, può anche un noviziato solo servire per due e più Ispettorie; nè converrà aprire nuove case di noviziato, se ciò non è richiesto dal numero degli ascritti, dalla troppa distanza o dalla diversità d'idiomi.

3. Il noviziato formi casa a sè o, quando abbia collegio od ospizio unito, sia intieramente da esso separato. Può tuttavia il noviziato dei Chierici essere unito al noviziato dei Coadiutori.

4. Sembra poi cosa utile che il noviziato abbia annesso un oratorio festivo, perchè gli ascritti (secondo le nostre regole, cap. 14, art. 12) possano esercitarsi nel fare il catechismo, sotto la assistenza e vigilanza del Maestro de' Novizi.

5. La Casa unita al Noviziato può adibirsi utilmente a Casa di Aspirandato, dove educare quegli Aspiranti che non si avesse comodità di occupare altrove, ed a Casa di studentato per quelli che sono ammessi alla prova dei voti triennali.

6. Non è contrario allo spirito delle Regole, se accanto al noviziato sianvi scuole di figli di Maria, o colonie agricole, quando i giovani, che formano coteste scuole o colonie, sono aspiranti alla Congregazione; ma in questo caso l'orario loro sia subordinato all'orario degli Ascritti, e siano separati negli studii, nei dormitorii, nei cortili, ecc.

7. Il Rettor Maggiore e l'Ispettore, col consenso degli altri Superiori, esaminino in quali case siano da istituirsi i noviziati, in conformità dell'art. 7°, capo 14 delle nostre Regole.

8. Quando si tratta di aprire un noviziato si abbia in vista che esso sia collocato in luogo ben salubre, che abbia acqua buona, sia in situazione adattata e lontana dai grandi rumori. È pure conveniente che non sia nelle grandi città; ma in luoghi non troppo discosti, di non incomodo accesso, e piuttosto centrale per l'Ispettorìa.

CAPO II.

Dell'Ispettore nelle sue relazioni col Noviziato.

1. È proprio ufficio dell'Ispettore, che ha nella sua provincia un noviziato, l'invigilare attentamente affinchè in esso s'introduca bene e si conservi in vigore l'osservanza delle Regole e lo spirito di Don Bosco.

2. Egli non lasci mezzo intentato per accrescere il numero dei buoni ascritti; ma ciò faccia con speciale prudenza, non spingendo nessuno, nè permettendo ad altri di essere importuni su questo punto, bensì procuri che in ogni Casa della sua Ispettorìa, per mezzo dell'esemplarità dei soci e dall'attrattamento delle loro virtù, ogni giovane sia tratto a Cristo.

3. Al detto Ispettore sono affidate le pratiche occorrenti per le accettazioni degli Ascritti. Invigili che in esse non si faccia nulla contro le nostre regole ed il decreto: *Regulari disciplinae*. Al medesimo Ispettore, per via ordinaria, spetta il decidere sul licenziamento di un Ascritto.

4. L'Ispettore consideri il punto delle accettazioni come uno degli atti più importanti del suo ufficio; proceda in questo con molta cautela, e se si tratta di postulanti non educati nelle nostre Case, richieda sempre, in via privata e confidenziale, informazioni o al Vescovo o al Rettore del Seminario o ad altri, che abbiano avuto relazione intima col Postulante.

5. Nelle accettazioni si abbia sempre di mira il bene della nostra Pia Società senza riguardi personali. Anche si ricordino sempre le parole del nostro Padre e Fondatore D. Gio. Bosco, il quale ripeteva ad ogni occasione, che la nostra Congregazione non ha per iscopo la riforma dei costumi; bensì di dare ai Confratelli i mezzi opportuni a santificar più facilmente se stessi, lavorando indefessamente per la gloria di Dio e la salute delle anime, e specialmente della gioventù.

6. Non ammetta senza gravi motivi nel suo noviziato un individuo uscito da qualche altro nostro noviziato. E posti motivi gravi per fare qualche eccezione, si notifichi all'Ispettore, sotto cui detto novizio era prima, o al Rettor Maggiore.

7. Per quanto gli sia possibile, l'Ispettore faccia mensilmente con gli Ascritti l'esercizio di buona morte, dando a tutti quelli che lo desiderano comodità di parlargli.

8. Procurerà che con il concorso della sua e delle Ispettorie a cui provvede il personale, e con l'elemosine che può trovare, sia mantenuto il noviziato e studentato, per quella parte cui non può sopperire la pensione dei medesimi novizi, e l'attività del Direttore della Casa di noviziato. Qualora oc-

corra, previa intelligenza col Rettor Maggiore, sarà fissata ad ogni Casa una quota di concorso che si raccoglierà per mantenere il proprio noviziato.

9. Terrà conto esatto di tutti coloro che sono accettati al Noviziato, e nota sommaria dei motivi di licenziamento e di partenza di tutti quelli che escono da essa, la quale nota in fin dell'anno comunicherà ai Superiori Maggiori.

CAPO III.

Del Direttore delle Case di Noviziato.

1. Chi è preposto alla direzione di una Casa cui sia unito il Noviziato, oltre a quanto prescrivono le Regole e le Deliberazioni a tutti i Direttori, si attenga anche alle seguenti norme pratiche:

A) Accetterà come Aspiranti tutti coloro che gli saranno inviati dall'Ispettore, con le condizioni che l'Ispettore gli indicherà. Ed egli stesso, come gli altri Direttori, dopo avute le buone testimonianze dovute, potrà ricevere in Casa giovani come aspiranti.

B) Arrivato un Aspirante, ritiri subito o faccia ritirare dal Prefetto il denaro, gli oggetti preziosi e le cose inopportune che per caso tenesse; in seguito faccia fare a chi viene di mezzo al mondo gli Esercizii Spirituali, somministrando norme e libri opportuni. Se non può dirigere egli medesimo questi Esercizii, assegni l'affare ad un Confratello, possibilmente prete, che lo diriga convenientemente e lo assista in quei giorni.

C) Il Direttore non lasci passare quella prima occasione senza trattenersi lungamente col nuovo Postulante per poterlo subito conoscere e penetrare nel suo cuore, e così poterlo più convenientemente guidare per la nuova vita che quegli intraprende.

D) Assegni al nuovo arrivato un qualche Confratello più sicuro nella vocazione e prudente e fervoroso nella pietà, che lo indirizzi nella pratica delle Regole, che gli insegni gli usi della Casa nei singoli particolari, e che con molta carità lo assista in quei primi giorni di vita religiosa.

E) Nel tempo che il candidato passa nella prima prova, si diano a leggere al Postulante le Regole comuni della Congregazione; ma specialmente venga a conoscere lo spirito della nostra Pia Società nella lettura della vita di Don Bosco, nelle biografie dei Confratelli defunti ed in quella del Bollettino Salesiano.

2. Le Case di Noviziato e Studentato siano fornite di personale idoneo ed atto al difficile e delicato incarico loro affidato; specialmente siano provvedute di un Direttore pratico, virtuoso, pieno di esperienza, che sappia con la parola e con l'e-

sempio attirare la confidenza e la stima di tutti i Confratelli, in modo che quelle Case riescano veramente esemplari.

3. Dove il Noviziato è unito ad altra Casa, deve essere impegno del Direttore il provvedere l'occorrente, a che i Novizi non manchino del necessario; ma egli non si immischierà per nulla nell'andamento interno del Noviziato, lasciandone intieramente la cura al Maestro.

4. Il Direttore tuttavia, come Superiore, è incaricato di suggerire al Maestro dei Novizi quanto possa maggiormente promuovere la gloria di Dio, aiutarlo nei casi più difficili, che possono avvenire, ed avvisare l'Ispettore qualora scorgesse negligenza nel Maestro, o vedesse introdursi pratiche o spirito non conforme a quello della Congregazione.

CAPO IV.

Del Maestro dei Novizi.

1. Il Maestro dei Novizi viene eletto nel Capitolo generale. Deve avere 35 anni d'età e 10 di professione.

2. Egli è responsabile delle sue azioni nel Noviziato; ma conviene domandi consiglio al Direttore nelle cose e nei casi più difficili; lo tenga come suo monitore, dipenda da lui in tutte le cose economiche, gli ceda sempre i posti più degni, ecc.

3. Procurerà di promuovere e mantenere nel Noviziato alle sue cure affidato, la perfetta osservanza delle Regole e delle Deliberazioni, e quello spirito di sacrificio necessario ai nostri Soci, per promuovere la maggior gloria di Dio e la salute delle anime.

4. S'impegni specialmente perchè l'educazione che si imparte ai nuovi Soci sia corrispondente ai bisogni della nostra Pia Società; e sia sollecito di mantenere quella unità di spirito che più di tutto giova alla conservazione ed al prospero sviluppo della medesima.

5. Non ammetta nel Noviziato se non quei giovani che sono mandati dall'Ispettore dopo la loro accettazione formale.

6. Invigili che nei Noviziati non si introducano pratiche e consuetudini non antecedentemente approvate dai Superiori Maggiori, e che non cadano in disuso quelle legittimamente introdotte. Non tralasci cura e fatica affinchè la delicatissima carica che gli è affidata abbia a produrre su tutta la Società quel benefico effetto che la Chiesa e D. Bosco si proposero quando la stabilirono.

7. O per sè o per mezzo de' suoi aiutanti, terrà ogni giorno una conferenza, in cui spiegherà le Regole della nostra Pia Società, e le parti principali

delle Deliberazioni, non che la Pedagogia sacra, specialmente le parti più attinenti a quegli uffici che i nuovi Soci dovranno poi esercitare; e non lascerà di far conoscere i principali punti ascetici e morali attinenti alla vita religiosa.

8. Procuri con ogni mezzo possibile di far penetrare negli Ascritti lo spirito della Congregazione, studiato nella vita del nostro Fondatore e Padre D. Gio. Bosco, del quale racconterà, ad ogni occasione propizia, gli atti e gli insegnamenti, e del quale procurerà d'inspirare grande riverenza ed ossequio; ma tra le conferenze e le prediche, stia attento di fare un corso compiuto d'istruzioni, nel quale non lasci alcuna cosa che possa parere importante che gli Ascritti vengano a conoscere.

9. Insegni con grande pazienza a fare la meditazione, e non lasci finchè tutti non ne abbiano acquistato il vero metodo, il quale poi deve servire per tutta la vita.

10. Inculchi molto sull'importanza dell'esame di coscienza, insegni a farlo bene, introducendo anche (se occorre) moduli appositi per le virtù ed i doveri giornalieri, affinché ogni Ascritto possa trarre maggior profitto da questa importante pratica.

11. Insegni anche il modo pratico di confessarsi bene e con frutto, e di fare le Comunioni con quel maggior profitto che sarà possibile.

12. Metta grandissimo impegno nel mostrarsi cogli Ascritti di buon esempio in ogni cosa; sia poi così facile, mite, col cuore pieno di bontà, che gli Ascritti gli aprano il cuore in tutto quello che può contribuire all'incremento della virtù. Li diriga, li istruisca nelle Costituzioni in genere, ed in specie in quelle cose che riguardano il voto di povertà, castità ed obbedienza.

13. Li assista per quanto può anche nelle ricreazioni, ed invigili affinché il supplente non si esima da questo grave dovere.

14. Almeno una volta al mese, avuto a sè ogni Ascritto pel rendiconto, lo esorterà a volergli aprire liberamente il cuore, affinché possa con maggiore utilità ricevere quegli avvisi che gli sono più salutari (*Reg. Cap. XIV, 10*).

15. Questi rendiconti degli Ascritti devono essere molto minuti ed accurati, ed il Maestro farebbe bene notarsi le cose più importanti per ricordarle a tempo opportuno, e fare bene eseguire quelle che antecedentemente già si proposero.

16. Oltre al rendiconto mensile, il Maestro dia comodità ed esorti ciascuno a venirlo più spesso a consultare, specialmente quando qualche cosa lo conturbasse comechessia.

17. Abbia molta cura della loro sanità; invigili che la povertà sia conservata perfettamente, ma che i cibi siano sani, le camere degli esercizi e degli

studi, e scuole e i dormitorii siano sufficientemente ampi ed arieggiati, che nelle sale di riflessione e di studio alla sera vi sia abbastanza di luce, ecc.

18. Non dia il suo parere favorevole per l'ammissione ai voti, se non quando ha potuto conoscere bene l'individuo ed è moralmente certo della sua riuscita. Procuri specialmente che non vi siano ammessi coloro che tennero amicizie particolari o che hanno poca pietà ed umiltà, e quei caratteri difficili, strani, che non si lasciano facilmente dirigere, e che non possono vivere in pace coi loro compagni. Nei casi dubbi, tenga per norma che è meno male tenere indietro uno degno, che mettersi nel pericolo di lasciare andare avanti uno indegno. Ciò specialmente quando vi sia dubbio sulla moralità di qualcheduno.

19. Tenga un registro ove sia notato il cognome e nome di tutti coloro che entrano nel Noviziato; quivi sia risposto a tutte le indicazioni notate nelle rubriche del registro medesimo appositamente stampato (1).

20. Terrà pure registro di tutti quelli che uscirono dal Noviziato, notando sommariamente i motivi della loro partenza, o del loro licenziamento.

21. Secondo che è prescritto dal Decreto *Regulari Disciplinae* manderà all'Ispettore un rendiconto trimestrale, accurato su ciascun Ascritto, affinché egli possa informare il Capitolo Superiore della condotta di coloro sulla cui vocazione dovranno in seguito pronunciarsi.

(1) Detto registro deve avere le seguenti indicazioni: Cognome e nome dell'ascritto, nome del padre, cognome e nome della madre la patria con la diocesi d'origine, la data della nascita, la data ed il luogo della prima entrata in Collegio Salesiano, la classe frequentata prima dell'entrata in Noviziato (ed a questo punto, pei coadiutori, l'arte professata prima dell'entrata in noviziato e da quanti anni), la data dell'ascrizione, la data della vestizione clericale e per mano di chi essa fu effettuata, la data della professione triennale o perpetua, con una casella per quelle osservazioni che si giudicheranno opportune.

In altro libro riservato a lui solo ed ai Superiori Maggiori, il Maestro noterà le qualità generali di ciascun ascritto, gli studi fatti, le sue abilità speciali di vario genere, come p. e. : se ha lauree o diplomi; se conosce qualche lingua straniera, se ha qualche abilità speciale nel canto, nel suono, nel disegno, nella poesia, nella contabilità, nell'agricoltura, ecc., se abbia esercitato qualche carica onorifica. In quale condizione di agiatezza o miseria si trovino i genitori; quale professione esercitino il padre e la madre, se han dato il loro consenso perchè si facciano Salesiani; quanti fratelli e sorelle abbiano e come sono occupati; se i parenti e fratelli in generale vivono da buoni cristiani, e siano rispettati in paese; se vivano in pace coi loro attinenti, se abbiano relazione con qualche famiglia molto influente, ecc.

Quivi pure noterà, mese per mese, le osservazioni anche più confidentziali riguardanti il novizio, il voto di condotta riportato da ciascuno settimanalmente o quindicinalmente con le osservazioni loro fatte dai vari Superiori della Casa, la categoria a cui ogni trimestre fu assegnato nello scrutinio, con tutte le altre osservazioni che egli crederà opportune, affinché da quelle l'ascritto venga a comparire tale e quale egli è; ed i Superiori Maggiori possano da quello farsi un concetto quanto più preciso sia possibile del-

CAPO V.

Dell'accettazione e coltura degli Aspiranti.

1. Dicesi Aspirante chi, desideroso di ritirarsi dal mondo, domanda di entrare in Congregazione e con questo fine viene accettato in qualcuna delle nostre Case, affinchè, studiando o lavorando secondo il suo stato, possa provare la sua vocazione ed essere conosciuto dai Superiori.

2. Per questa prova basta che il postulante abbia passato qualche anno in una Casa della Congregazione, oppure abbia frequentato le nostre scuole pubbliche, mostrandosi costantemente fornito di buoni costumi e d'ingegno. Perciò i giovani delle nostre Case, sì interni che esterni, possono considerarsi come aspiranti, anche senza formale accettazione.

3. Questi aspiranti siano in modo speciale coltivati dal Catechista o da altra persona stabilita dal Direttore, nelle compagnie esistenti nei nostri Collegi, specialmente in quella del SS. Sacramento, del piccolo clero, di S. Giuseppe. Loro si tenga una conferenza al mese, si esortino colla frequenza dei SS. Sacramenti, alla confidenza dei Superiori e a dare buon esempio agli altri compagni, specialmente vincendo ogni rispetto umano.

4. Qualora uno dei giovani da noi educati mostrasse desiderio di entrare in Congregazione, se pare che abbia i necessari requisiti, morali e scientifici, si istruisca affinchè verso il termine dell'anno scolastico faccia domanda al suo Direttore di poter partecipare agli Esercizi spirituali che si tengono lungo le vacanze.

5. Il Direttore, preso anche consiglio dagli altri Superiori, invierà il candidato a detti Esercizi munito della sua propria lettera di domanda, delle fedeli di battesimo e di cresima, di un attestato del Direttore sulla sua condotta, ed un altro attestato degli studi fatti (art. 365 delle Delib.), e, per gli artigiani, di compiuto tirocinio nella propria arte.

6. Qualora negli Esercizi l'aspirante si senta proprio deciso di voler farsi Salesiano, l'Ispettore farà le altre pratiche in conformità al decreto *Regulari disciplinae*.

7. Nell'accettare alla prima prova, lo deve guidare il motto di S. Paolo: « *Omnia probate, quod bonum est tenete* » (Tess. V. 21). Fatte pertanto le ordinarie indagini e riuscite soddisfacenti, si può essere indulgenti nell'ammettere alla prima prova; ma poi si sia rigorosi nel tenere solo ciò che fondatamente si crede buono per noi.

8. In dette accettazioni si può transigere talvolta sulla scienza e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali; perciò, fuori di casi affatto straordinari, non si accetti alcuno il quale sia stato,

per motivo d'immoralità, licenziato da qualche Istituto educativo o da qualche altra Congregazione.

9. Si vada molto a rilento nel ricevere gli adulti che non si conoscono direttamente; e non si accettino giovani provenienti dai seminari od altri Istituti religiosi, se dalle condizioni di famiglia e dalla loro buona condotta anteriore, riconosciuta per mezzo di attestati autentici e da informazioni confidenziali, chiaro non risulti la sincerità della loro vocazione. (Ved. art. 20).

10. Nessuno può essere ammesso in Congregazione, come ascritto, a percorrere la carriera ecclesiastica, se non ha compiuto il corso ginnasiale, od abbia almeno quelle cognizioni di lingua latina e patria, necessarie per essere ammesso alla filosofia, e ciò consti da un esame (1).

11. Quando un adulto sarà ammesso alla prima prova, innanzi di ogni altra cosa farà alcuni giorni di Esercizi spirituali, quindi, almeno per qualche mese, verrà impiegato nei vari uffici della Congregazione, tanto che conosca e pratici quella maniera di vita che desidera abbracciare. Nello stesso tempo il Maestro dei novizi e gli altri superiori osservino se il postulante sia atto alla Salesiana Congregazione.

12. Gli aspiranti che vengono dall'esterno dopo aver compiuto il loro ginnasio, e quegli artigiani che sanno già bene il loro mestiere o sono persone di considerazione, si possono subito ammettere a vita comune; ma non siano impiegati in uffici di confidenza, e siano invigilati affinché non vengano a dare cattivo esempio con prendersi libertà illecite, o con introdurre discorsi mondani, o spirito secolare. Essi osservino tutte le regole della Casa, facciano coi fratelli le medesime pratiche di pietà; siano anche chiamati a fare i loro rendiconti, affinché con questo i Superiori abbiano modo a confermarli nella vocazione, indirizzarli alla vita religiosa, rispondere a tempo e tono alle loro difficoltà, insegnando a ribattere prontamente le tentazioni che il demonio non mancherà di far sorgere loro in quei primi tempi di vita religiosa.

13. Le accettazioni al noviziato ed alla professione per via ordinaria si faranno negli Esercizi spirituali che hanno luogo nelle vacanze; si faranno però anche in occasione degli Esercizi spirituali che si tengono verso la metà dell'anno scolastico.

14. La pratica dell'accettazione al noviziato procederà secondo le prescrizioni del Decreto *Regulari disciplinae* e dell'istruzione data in fascioletto apposito per le piccole cose di pratica.

(1) Per l'Italia si richiede che abbiano compiuto almeno la 4ª ginnasiale; dalla 3ª possono ammettersi solo coloro che, compiuti i 15 anni, avessero felicemente superati gli esami annuali e data prova di non comune svegliatezza d'ingegno e fermezza di volontà. Per i Figli di Maria si richiede abbiano superato felicemente l'esame del 3º corso.

CAPO VI.

Del Noviziato.

1. Terminata felicemente la prima prova e ricevuto il socio in Congregazione, comincia il noviziato propriamente detto. La durata del noviziato deve essere almeno di un anno, pei coadiutori generalmente se ne richiedono due. L'Ispettore può prolungare la durata secondo le Regole, se lo crede bene; ma questo si faccia quando si tratta di difetti facilmente emendabili, non quando si tratta di costumi che possono riuscire pericolosi ad altri.

2. I Superiori della Casa di noviziato durante l'anno di prova faranno quattro scrutini su ciascuno degli ascritti, uno dopo ogni trimestre. In questi scrutini si possono dividere gli ascritti in quattro categorie. Si assegneranno alla categoria *A* gli ottimi, quelli cioè che da quel tempo si giudicherebbero preparati a fare i voti. Alla categoria *B* si assegneranno coloro che attualmente non si giudicherebbero preparati, ma che danno fondata speranza, che a suo tempo potranno essere ammessi a fare i santi voti. Alla categoria *C* si assegneranno coloro che, o per deficienza di doti, o per difficoltà di carattere, o per non sufficienti sforzi fatti, non danno che una debole speranza di riuscita. Alla categoria *D* coloro su cui si giudica non esservi speranza di buona riuscita, e che perciò si tiene meritare il licenziamento dalla Congregazione. Nell'ultimo scrutinio poi si decide a pluralità di voti segreti se l'ascritto si ammette o no ai voti.

Questi scrutini possono essere presieduti dall'Ispettore. Dopo ogni scrutinio, avuto il consenso dell'Ispettore, il Direttore licenzierà chi fosse stato classificato nell'ultima categoria.

3. L'anno di noviziato deve essere intiero, quindi non sono permesse le andate a casa, se non per gravi motivi. Neppure si permetta loro di dormire fuori di casa, ad eccezione dei casi di necessità, come di grave malattia dei genitori. Quando per malattia propria, per violenza dei parenti, od altro, con la licenza dei Superiori, un ascritto dovrà stare per un tempo notevole fuori delle nostre Case, il suo noviziato resta sospeso, e perciò dovrà supplire in seguito al tempo che stette fuori del noviziato.

4. Gli ascritti non si facciano uscire di casa per commissioni, per andare a trovare parenti e per accompagnare chichessia, e neppure si mandino a servire nelle funzioni pubbliche fuori delle nostre Chiese.

5. Nell'anno di noviziato siano spiegate completamente le Regole della Congregazione, le quali pure devono fare studiare a memoria prima della fine dell'anno. Le Deliberazioni siano almeno lette tre volte nel corso dell'annata e spiegate sommaria-

mente nei punti principali. Il Regolamento delle Case sia tutto ben spiegato nella scuola di pedagogia sacra. Negli anni di studentato poi si ripeta la spiegazione delle Regole e del Regolamento delle Case e siano spiegate completamente le varie Deliberazioni dei Capitoli generali.

6. Convieni che qualche volta si dia agli ascritti occasione d'esercitare la povertà, la pazienza, l'umiltà, la mortificazione e specialmente l'obbedienza. Siano essi che servono a tavola, che fanno la pulizia della Casa e tutti quei lavori, che sono loro compatibili. Vestano dimessamente, si assoggettino a qualche prova speciale per loro maggiore utilità spirituale; ma in questo si abbia molto riguardo all'indole ed alle forze di ciascuno. Nel permettere poi quelle mortificazioni e penitenze, che dal noviziato non devono escludersi, il Direttore abbia molto riguardo alla sanità, affinchè nessuna abbia ad indebolire la sua costituzione fisica.

7. Ogni quindici giorni almeno, radunatisi i Superiori, si facciano le osservazioni opportune su ciascun ascritto, dando i voti di condotta. In seguito il Maestro ammonirà convenientemente ciascuno di tutte le cose osservate. Non si lasci passare circostanza, senza avvisare ciascuno dei propri difetti.

8. Oltre agli Esercizi spirituali prescritti per l'accettazione al noviziato, affinchè ciascuno giunga a comprendere bene la vita religiosa ed impari a svestirsi meglio delle abitudini del secolo e a prendere il vero spirito salesiano, si stabilisce che verso la Pasqua si faccia altro corso di Esercizi spirituali della durata di dieci giorni. In essi, chi li dirige cerchi di richiamare a memoria e con le prediche e con le esortazioni e con apposite e scelte letture spirituali gli obblighi e i doveri della vita religiosa.

9. Gli ascritti che nell'anno di prova lasciano dubbio sulla loro moralità, non siano ammessi alla professione religiosa. Anzi è meglio seguire l'usanza di altre Corporazioni religiose che rimandano il novizio appena havvi alcun segno che la moralità non sia ben fondata.

10. Chi per mancanza di retto criterio, o per deficienza di virtù si mostrasse inetto agli uffici della Congregazione, e chi trasgredisse gravemente le Regole e si lasciasse trasportare troppo dalla collera, o desse qualche scandalo, o si mostrasse intemperante, specie nel bere, o in qualche modo mostrasse di non avere vocazione religiosa, sia cancellato dal numero degli ascritti e lasciato in libertà. Il tempo di noviziato è appunto il tempo di scernere chi può riuscire un buon salesiano da chi si giudica non potervi riuscire.

4028 27 11. Quando un ascritto cada ammalato gli si usino

tutti i riguardi possibili; ma la Congregazione non si assume alcun obbligo verso di lui se non quello della carità cristiana. Se poi la malattia è prolungata sarebbe da rimandarsi ai parenti, almeno finchè abbia acquistata la pristina sanità.

12. Uscendo qualche ascritto chierico di Congregazione, deve deporre l'abito chiericale quando l'abbia indossato da noi. Solo glielo si può lasciare quando, col consenso del proprio vescovo, fosse per entrare nel seminario diocesano.

13. Si usino tutti i riguardi possibili per coloro che escono dalla Congregazione, sebbene se ne siano resi immeritevoli. Si cerchi per licenziarli il modo, il tempo e le circostanze più adatte e più secondo la carità cristiana. Essendo bisognosi, si procuri, potendo, di metterli in grado che, ritornando al secolo, con la scienza o con un'arte meccanica possano guadagnarsi il pane della vita onestamente. In tale circostanza è meglio usare larghezza non meritata, che far lor sentire i meritati rigori.

CAPO VII.

Dell'ammissione alla prova dei voti triennali ed alla professione religiosa.

1. Nessuno viene ammesso alla terza prova, quella cioè di voti triennali, se non ha finito l'anno di noviziato e se non ha compiuti i sedici anni, trattandosi di chierici, e i diciotto, trattandosi di coadiutori.

2. Gli ascritti che abbiano terminato il noviziato, ed i professi triennali che abbiano da rinnovare i voti devono:

1°) Farne domanda per iscritto al proprio Direttore due mesi prima dell'emissione dei medesimi;

2°) Il Direttore, avute le domande, radunerà il Capitolo della sua casa e ne farà la votazione segreta;

3°) Fatta la votazione il Direttore ne darà una relazione, notando specificamente quanti furono i votanti, quanti i voti affermativi e quanti i negativi, esponendo anche i suoi apprezzamenti particolari e quegli schiarimenti che credesse opportuni riguardo a ciascun richiedente; e consegna la domanda del candidato con la suddetta relazione all'Ispettore;

4°) L'Ispettore per quelli che furono dal Capitolo della propria casa ammessi alla terza prova, manderà al Capitolo Superiore il voto del Capitolo della casa del candidato, munito del suo parere; ed i Superiori, fatte quelle altre indagini che crederanno opportune, ne faranno l'accettazione o no secondo che crederanno della maggior gloria di Dio. Per quelli che hanno da essere ammessi ai

voti perpetui, eseguito quanto è ordinato dal Decreto *Regulari disciplinae*, manderà al Capitolo Superiore la domanda del candidato, la relazione del capitolo della Casa, il verbale della seduta della commissione provinciale sottoscritta dai singoli membri della medesima, ed ogni altro schiarimento opportuno, affinchè la commissione generale sia illuminata sul voto che ha da emettere.

3. Inoltre l'Ispettore si informerà se il candidato alla Professione sia già possessore assoluto di sostanze, oppure se quelle sono tuttora indivise vivendo ancora i genitori o anche, morti questi, con altri prossimi parenti.

4. Qualora il candidato sia già padrone di disporre delle proprie sostanze, il Direttore lo interrogherà sull'uso e sulla destinazione che vuol farne, se intende di farne cessione alla nostra Pia Società, oppure conservarne la proprietà; ed in questo caso prenderà le opportune intelligenze secondo il capo 10° art. 1° delle nostre Costituzioni intorno alla amministrazione.

5. Si consiglia chi è padrone assoluto di qualche sostanza, che, prima di emettere i voti, faccia il suo testamento, se pure ha già compiuto i 18 anni, prima dei quali il testamento non è valido.

6. Chi, terminato l'anno di noviziato, è ammesso alla prova suppletiva, si può mandare allo studentato o a dar saggio della sua buona volontà e vocazione, lavorando in qualche classe od ufficio, e non resti più cogli altri ascritti, conoscendo egli le Regole e non mancandogli che di lavorare per far vedere la sua buona intenzione.

7. Quando un chierico od un coadiutore parte dalla casa di noviziato o studentato per recarsi nei collegi a compiere qualche ufficio secondo le nostre consuetudini, pel primo anno il Maestro dei novizi od il Direttore della casa da cui parte si tenga in relazione epistolare con lui, aiutandolo con consigli e conforti, rispondendo alle sue lettere, sciogliendo le sue difficoltà, per rendere così meno sensibile e perciò meno pericoloso il cambiamento di vita che vi è tra le case di formazione ed i collegi. Ed il Direttore della casa, a cui è assegnato il nuovo socio, aiuti questa corrispondenza, dando e domandando a vicenda informazioni e pareri in riguardo.

8. L'atto dell'emissione dei voti sia sempre circondato da tutta la solennità e la pompa possibile; la cappella sia possibilmente ben ornata; partecipi all'atto l'intera comunità; siano presenti tutti quei superiori maggiori che possono.

9. Per il modo pratico di eseguire il decreto *Regulari disciplinae* riguardo all'ammissione ai voti si seguano in tutto le norme date nel librettino

stampato appositamente.

CAPO VIII.

Dello Studentato.

1. Le case di studentato siano per quanto si può unite a quelle del noviziato, sebbene in locali distinti.

2. Quivi, fatti regolarmente gli studii filosofici e letterarii, si attenda ancora per un anno allo studio della teologia, in cui si spieghino i principii di ogni ramo di questa nobilissima delle scienze e si studii accuratamente la teologia fondamentale, affinchè il Confratello non vada a lavorare nelle case senza avere almeno soda cognizione delle cose che sono anche la base della vita cristiana e religiosa; ed affinchè il confratello, postine bene le basi, cominci ad amare questo studio e lo trovi poi in seguito più facile e proficuo.

3. Le pratiche di pietà prescritte dalle nostre regole si facciano sempre in comune e con esattezza esemplare, affinchè gli studenti possano consolidare meglio la pratica dei principii ascetici avuti nel noviziato.

4. Neppure nello studentato si tralasci di praticare il desiderio, anzi il fermo volere di D. Bosco, che esigeva lo studio di scrittori classici sacri insieme coi profani.

5. Perciò gl'insegnanti di materia letteraria non tralascino di spiegare quegli autori sacri, latini ed italiani, che il Cons. Scol. assegna ogni anno nel programma degli studii, procurando con ogni cura insieme con la verità e le virtù cristiane che contengono di segnalare pure i pregi letterarii, onde risplendono.

6. Non manchi mai un'ora per settimana impiegata alla spiegazione e recitazione di almeno 10 versicoli del Testamentino; e si procuri che nel corso dei circa tre anni che passano in detta casa, si riesca a studiare almeno un intiero vangelo, il quale conviene che nella spiegazione sia convenientemente concordato con gli altri.

7. Il professore di matematica, o chi per esso, conservi una lezione speciale per settimana a spiegare contabilità e tenuta di libri; ma praticamente e al tutto a modo nostro, in guisa che chiunque avesse da entrare aiutante d'un prefetto, dispensiere, ecc. conosca quanto a questo riguardo gli incombe.

8. La scuola di pedagogia cominciata nel noviziato si continui nello studentato. Quivi si spieghi anche a quelli che non si abilitano ad esami pubblici la pedagogia speciale e pratica richiesta dalle leggi del luogo, sicchè tutti i nostri chierici apprendano le buone norme per insegnare ed assistere.

9. In questa scuola si spieghino più ampiamente le parti del Regolamento delle case e delle Deliberazioni che trattano intorno alle cose scolastiche

della nostra Pia Società. Si faccia specialmente rilevare l'importanza del sistema preventivo e si procuri di far conoscere bene che tutti devono uniformarsi per istretto dovere, essendo il metodo voluto da D. Bosco ed anche per unità di spirito e di direzione.

10. Lo studio delle Sacre Cerimonie e del canto gregoriano già cominciato nel noviziato si continui e si compisca nello studentato; nè alcuno venga dai medesimi dispensato.

11. Nelle case di noviziato e di studentato in qualunque regione e stato si trovino, si legga il latino secondo la prosodia Romana.

12. Per ottenere che i chierici vengano ad acquistare facilità ad esprimersi in latino e per prepararli meglio allo studio della Teologia, si stabilisce che il testo di filosofia sia sempre latino e se ne faccia anche la recitazione in tale lingua. Si faccia pure almeno due volte la settimana la lettura a mensa in latino, cui prendano parte tutti gli studenti per turno.

13. Si scelgano all'uopo libri religiosi, morali e specialmente storici che siano facili, come ad es. la Storia Ecclesiastica e la vita di D. Bosco appositamente tradotte o scritte in tale lingua.

14. Quanto all'insegnamento che forma l'oggetto principale della nostra Società, si procuri che imparino a renderlo morale ed educativo, sì mediante la scelta conveniente di temi ed argomenti, come nell'eliminare assolutamente tutto quello che potesse nuocere od anche solo sminuire l'efficacia, in specie trattandosi di cose mitologiche.

15. In una parola nei varii anni di studentato si cerchi di educarli prossimamente alla vita attiva Salesiana; perciò il Direttore ed il professore di Pedagogia in corsi ben ordinati di conferenze e di scuole procurino di istruire talmente i nuovi professori, che andando nelle case si trovino preparati alla nuova vita, non solo con la virtù in generale e con la scienza, ma con tal corredo di esperienza acquistata dai molteplici casi spiegati, che riescano abili ad efficacemente coadiuvare il Direttore e gli altri superiori della casa, a cui saranno destinati, nell'educazione soda alla gioventù.

16. Nel regime ordinario della casa e in quanto non è qui sopra indicato, lo studentato si atterrà al Regolamento generale delle case della nostra Pia Società, tanto sapientemente ed opportunamente composto dal nostro indimenticabile Padre e Fondatore D. Bosco. Ma nello studentato si procuri soprattutto di non dimenticare mai quel grande ammaestramento che il buon padre inculcava con tanta frequenza, di offrire cioè gli studii al Signore e di non studiare che pel Signore, facendo penetrar bene negli studenti che val più per tutta l'eternità un gramma di umiltà e di virtù, che mille quintali di ogni sorta di scienza; e che uno studente superbo

4078 B.11 è uno stupido ignorante.

CAPITOLO GENERALE IX.

COMMISSIONE V.

La Commissione doveva esaminare lo schema seguente:

« Quali fra le varie proposte non ancora attuate « dei due Capitoli generali precedenti meritino di « essere riprese in particolar considerazione, e quali « parrebbe doversi aggiungere a vantaggio della « nostra Pia Società ».

Si radunò la Commissione il giorno 29 agosto ed erano presenti, oltre il Presidente, il Relatore e il Membro aggiunto, quarantatré Direttori e dodici consulenti.

Tutta la prima seduta e parte della seconda si spese nella lettura delle numerose proposte dei Confratelli. Fatta poi una classificazione di queste proposte, furono ridotte a trenta capi distinti, ai quali due ne furono aggiunti dalla Commissione. Còmpito della Commissione era scegliere fra le dette proposte quali fossero da eliminarsi e quali da proporre al Capitolo Generale. Per rispondere convenientemente al suo compito, divise le varie proposte in tre classi:

- 1^a proposte da discutersi di urgenza;
- 2^a proposte non urgenti;
- 3^a proposte da eliminarsi.

Si credette di eliminare un certo numero di proposte, o perchè sufficientemente svolte nei Capitoli precedenti, o perchè non parvero di tale gravità da meritare l'attenzione del Capitolo, potendosi provvedere alle medesime per altra via. Se ne dà tuttavia qui l'elenco per soddisfazione dei proponenti:

- 1^a Fissare le feste, le novene, ecc., ecc.
- 2^a Il rito da praticarsi nella recita dell'*Angelus*.
- 3^a La Comunione quotidiana quasi divenuta obbligo.
- 4^a Vacanze pei Confratelli.
- 5^a Modello di banchi.
- 6^a Consigliere professionale nelle singole Case.
- 7^a Contabilità unica.
- 8^a Relazioni tra l'Ispettore e il Vicario per le Suore.
- 9^a Elezione dei Direttori.
- 10^a Incarico speciale del Consigliere professionale della Congregazione.
- 11^a Salutare i Confratelli.
- 12^a Pulizia nella Chiesa.
- 13^a Assistente degli Assistenti.
- 14^a Cartiera Salesiana.
- 15^a Conferenze agli artigiani.

16^a Testo latino delle regole da distribuirsi ai Confratelli.

17^a Non si permetta che ai giovani veramente buoni il passaggio da una ad altra Casa.

18^a I Chierici assistano per un anno alle lezioni di un maestro provetto.

*
* *

Le proposte non urgenti parvero le seguenti:

1^a Regolare le visite degli Ispettori e degli altri Superiori, le quali pare debbano essere più prolungate, perchè possano farsi un concetto chiaro delle condizioni in cui si trova ciascuna Casa. Per ottenere più facilmente l'intento, le Ispettorie siano meglio distribuite.

2^a Rivedere ed approvare il Regolamento degli Esercizi.

3^a Il danaro dell'Oratorio festivo rimanga pure nella cassa del Direttore della Casa a cui l'Oratorio è annesso, ma a disposizione del Direttore dell'Oratorio stesso.

4^a La parte del Regolamento delle Case che riguarda ai giovani sia distribuita ai giovani stessi, affinchè conoscano meglio il loro dovere. Se occorre, se ne faccia un'edizione *conveniente*, a parte.

5^a Galateo. Richiamare l'attenzione del Capitolo Generale su quanto fu detto nel Capitolo VII, pag. 73-74.

6^a Si propone che il Capitolo Generale determini quali sono i casi principali in cui sarà più conveniente che il Direttore aduni il suo Capitolo.

7^a Le circolari mensili e le comunicazioni dei Superiori siano tradotte a Torino nelle diverse lingue e mandate insieme col testo italiano nelle diverse Case delle Nazioni estere.

*
* *

Tra le proposte di urgenza poi s'impose su tutte l'altre per la sua eccezionale gravità ed importanza quella riguardante la costituzione e la legittimità dei Capitoli Generali. È intorno a questa proposta che si fecero le più vive ed interessanti discussioni. Non parve però che di dette discussioni fosse il caso di stendere relazione, perchè agli inconvenienti cui si intendeva accennare venne provveduto nella prima seduta del Capitolo Generale attuale col l'invio a Roma dei tre quesiti proposti dal Capitolo Superiore ed accettati a grandissima maggioranza di voti dal Capitolo Generale.

Le altre proposte di urgenza sono le seguenti:

1^a Non potendo più i Direttori essere confessori nella propria Casa, si domanda che sia sufficientemente e convenientemente provveduto alla direzione spirituale dei giovani e dei Confratelli; e si

stabilisca con apposito regolamento quale sarà la condizione e posizione in cui viene a trovarsi il Direttore spirituale in una Casa Salesiana.

2^a Agricoltura. S'insiste per la fondazione dei Noviziati agricoli - Scuole e colonie agricole, provvedendole di abili maestri.

3^a Tra le Opere salesiane, si dia luogo anche ai Patronati esterni, che sembrano particolarmente richiesti dai bisogni del tempo.

4^a Si compili un Regolamento per le Missioni tra gli emigrati oltr'Alpe.

5^a In vista della grande scarsità di personale si limiti l'apertura di nuove Case.

6^a Si domandano spiegazioni sull'esistenza, valore ed estensione dei privilegi.

7^a Si propone che il Capitolo formi una Commissione la quale studi quali metodi e testi di canto fermo siano da seguirsi ai giorni nostri. Alla medesima sia affidata la cura di una edizione corretta delle Laudi Sacre solite a cantarsi nelle Case Salesiane.

CAPITOLO GENERALE IX.

VI. COMMISSIONE

La VI Commissione, lette le varie proposte e considerate le nuove circostanze che impegnano a ritrarre prima del p. Aprile una nuova edizione delle Deliberazioni di tutti i Capitoli generali, ha creduto di non dover soffermarsi sul tema proposto, ma presi i dovuti concerti col Regolatore del Capitolo, rivolse la sua attenzione a tutto il complesso delle Deliberazioni Capitolari per dare le norme e i criteri a fine di riordinarle tutte secondo i nuovi bisogni e le nuove proposte.

A tale effetto:

A) La Commissione propone all'approvazione del Capitolo le seguenti deliberazioni:

1^a Distribuire le materie secondo l'ordine stesso che D. Bosco ha tenuto nelle Costituzioni.

B) Visto Part. III e IV del Capo VI delle Regole in cui si accenna a distinguere le Deliberazioni dei Capitoli in quanto possono essere richieste da *necessità vera*, oppure da condizioni di tempo e luoghi; considerando la lagnanza dei molti proponenti, quanto alla prolissità delle Deliberazioni, di cui è conseguenza la trascurata lettura e la poca conoscenza delle medesime; considerando ancora che molti articoli inchiusi nelle Deliberazioni non formano materia da proporsi a Roma, perchè non esprimono che desideri e voti, la VI Commissione propone di sceverare nelle Deliberazioni ciò che ha carattere di necessità, ossia che è esplicazione di Regola con nota di perennità e universalità, da ciò che può essere solamente utile, oppure richiesto dalle circostanze di luogo e tempo, e che perciò ha carattere di precarietà ed esprime voto o desiderio; formula la seguente

2^a Deliberazione:

Si riuniscano tutte quelle deliberazioni che sono *preceptive*, ed hanno carattere generale, e sono complemento alle nostre Costituzioni, e si separino da quelle che, esprimendo solo voti e desiderii, hanno un *carattere puramente direttivo o precario*.

Le prime saranno sottoposte alla approvazione della Santa Sede; le altre, parte si introdurranno nei rispettivi regolamenti, e parte serviranno per materia a circolari e raccomandazioni.

C) La Commissione spinta dalla urgenza della imminente approvazione, si è assunto il compito essa stessa di estrarre dalle Deliberazioni di tutti i Capitoli passati quanto le parve rispondere alla prima Categoria, perchè il presente Capitolo possa approvarle, e quindi venire spedite per la approvazione a Roma, e lascia ad altra Commissione il compito di riordinare il rimanente.

85820127

Si raccomanda all'esame di ciascuno detto lavoro, per sè troppo laborioso, perchè la brevità del tempo ci permettesse di presentarlo completo e ben emendato. A questo elenco dovranno pure essere inserite le deliberazioni che si stanno prendendo in questo 9° Capitolo.

D) La sesta Commissione presenta al Capitolo le seguenti proposte e raccomandazioni:

1ª La nuova edizione delle Regole si componga:

a) Dell'introduzione del nostro venerato Padre D. Bosco;

b) Del testo delle Regole colla debita approvazione;

c) Delle Deliberazioni Capitolari che sono complemento o spiegazione diretta delle Regole.

2ª Perchè il libretto sia tenuto in maggior conto, raccomanda:

a) Che non sia consegnato se non ai soci perpetui all'atto della loro professione;

b) Porti in fronte il nome e cognome del socio, la data della consegna e la firma del Superiore che glie lo affida.

3ª I Maestri dei novizii ed i Direttori saranno responsabili delle copie che verranno date ad prestito ai novizi e ai professi triennali per la loro istruzione.

4. Sono trascurati i molteplici articoli che parlano delle cerimonie, del canto Gregoriano e del Galateo.

5. Non si osservano gli art. 50 e 120 delle Delib., che dispongono si tenga corrispondenza mensile coll'Ispettore, e questi col Prefetto della Congregazione: neppure si osservano le Delib. del VII Cap. Generale, che determinano come debba essere questa corrispondenza: ciò risulta dall'esame delle circolari del defunto D. Belmonte — 25 Gennaio 1897 — 27 Dicembre 1898 — 27 Gennaio 1899 — 27 Marzo id. — 30 Giugno id. — 30 Gennaio 1900, ecc. Pare che pochi rispondano, e che pochi eziandio riempiano i moduli che son mandati ai Direttori dal Prefetto, dal Consigliere Scolastico, dal Consigliere Professionale, ecc. Sembra anche che non siano mandati i rendiconti amministrativi, se poniam mente alle circolari mensili, che con invitta pazienza ripetono le mille volte la stessa cosa.

6. Non sono osservati gli art. 183, 184, 185, 186, 187, 191 delle Delib., che stabiliscono le relazioni tra i Salesiani e le Suore.

7. Non si osserva ciò che erasi stabilito riguardo alla lettura dei giornali: è questa una vera piaga.

8. Da taluni non si osserva ancora, come di dovere, il sistema preventivo.

9. È trascurato l'art. 404 delle Delib. che prescrive il silenzio dopo le orazioni.

10. È poco osservato il capo XIII della Distinzione II delle Delib., dove si tratta delle monografie e del costumiere.

11. Non è sempre osservato l'art. 5 del cap. X delle Costit., che stabilisce che il numero dei Soci di ciascuna Casa non sia minore di sei.

RIMEDII.

1. Il grande ed essenziale rimedio per l'osservanza dell'ubbidienza è la buona volontà di ciascuno. Gli Ispettori, i Direttori e gli altri Superiori siano esemplari nell'osservanza e la esigano costantemente dai propri dipendenti, ricordando che « *regis ad exemplum totus componitur orbis* ».

2. Le visite Ispettoriali siano annunziate opportunamente (art. 138 delle Delib.) e fatte secondo le prescrizioni del Regol. degli Ispettori.

3. Non si tralascino mai i Rendiconti mensili, le correzioni opportune, e soprattutto non manchi mai l'esempio dei Superiori.

4. Per la pratica dell'art. 3, pag. 81 del VII Cap. Gen. si propone che il Prefetto della Congregazione mandi un modulo speciale ai singoli Direttori, affinché possano con facilità rispondere ai quesiti delle circolari mensili.

5. Il Direttore si trovi sempre a pranzo ed a cena colla Comunità, ed eviti le visite inutili.

6. Il Portinaio controlli le uscite e ne dia conto al Direttore (Regol. delle Case).

7. Si propone come rimedio per l'osservanza dell'obbedienza, l'allontanamento di quei membri che non hanno spirito religioso e servono di scandalo agli altri.

8. Si osservi rigorosamente l'art. 395, che dice di non tenere in casa persone estranee, e non si dia libero accesso nè uffizii speciali a coloro che hanno abbandonata la nostra Congregazione.

9. Si raccomanda che i Superiori facciano osservare le Deliberazioni che determinano le relazioni colle Suore.

PIETÀ.

Punti delle Regole non osservati.

1. Si osserva che in generale non v'ha spirito di pietà; manca soprattutto la puntualità ed il buon esempio.

2. V'ha chi fa notare che alle volte non si trova il Confessore al suo posto.

3. Non si fa sempre, ed in conformità alle nostre Costituzioni e Deliberazioni, l'esercizio della Buona morte.

4. Manca la serietà nel tempo degli Esercizii Spirituali ed in molte mute non si osserva il Regolamento.

5. Molti non assistono alla meditazione in comune.

RIMEDII.

1. Sarebbe forse conveniente che non venissero eletti Direttori coloro che non possono adattarsi alla vita comune, nè osservare le Regole e le Deliberazioni.

2. Taluni vorrebbero che si fissasse un tempo per l'esame di coscienza: come mezzo poi per farlo bene consigliano di adottare, seguendo l'usanza di alcune comunità religiose, una specie di calendario personale e secreto che richiami alla mente le mancanze commesse nella pratica della vita religiosa.

3. La mezz'ora di riflessione sul progresso o regresso nella virtù, accennata alla lettera c) dell'articolo 360 delle Delib., si faccia in comune e su apposito formulario che ricordi i doveri dei religiosi.

4. Perchè non s'abbia mai ad omettere l'esercizio della Buona morte, si propone l'esatta osservanza dell'art. 6, cap. XIII delle Costit.

5. Si propone che vi sia una muta di Esercizii esclusivamente pei Direttori.

POVERTÀ.

Punti delle Regole non osservati.

1. È poco osservato l'art. 6, cap. IV delle Costit. che proibisce ai Soci di ritenere danari.
2. C'è chi manca al Regol. ed alle Delib. accettando lavoretti per gli esterni senza il dovuto permesso, ritenendone poi il danaro.
3. Ci sono Direttori che danno troppo facilmente il permesso ai Confratelli di portarsi, quando cambiano di Casa, libri, abiti, ecc.
4. C'è un vero abuso nella non osservanza degli articoli 327, 328, 329, 330, 331, 332 delle Delib. riguardo all'uso del tabacco.
5. Non sono osservate le Delib. che vietano le refezioni fuori di tempo e le distinzioni a tavola.
6. Ci sono taluni che scrivono molte lettere inutili, sprecando il tempo ed il danaro.
7. Si osserva pure che i Direttori intraprendono lavori senza autorizzazione, mancando all'art. 12 del cap. X delle Costit. ed alle raccomandazioni speciali del Rettor maggiore.
8. Da taluni non è osservato l'art. 282 delle Deliberazioni relativo al testamento.

RIMEDI.

1. È desiderio generale che si osservi l'art. 449 delle Delib., che vieta assolutamente le vacanze in famiglia.
2. Quando nel periodo delle vacanze è necessario per qualche Confratello l'andata in famiglia, per l'Italia, si stabilisca che i Sacerdoti ed i Chierici ricorrano al Consigliere Scolastico del Cap. Sup.: fuori d'Italia si ricorra al proprio Ispettore. In ogni caso si assegni sempre un compagno a norma dell'art. 5, cap. V delle Costit.
3. In conformità dell'art. 3, cap. XV delle Costit. si aboliscano assolutamente le catenelle, i ciondoli, gli anelli, gli spilli, i bastoncini, le capigliature acconciate alla mondana. Alcuni propongono una foggia unica di vestito per i Coadiutori.
4. Si propone che siavi un formulario unico per gli avvisi di morte dei Confratelli.